

Sostanze controllate	Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)]
Gruppo III (halon)	24 247 100,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)	22 363 561,00
Gruppo V (1,1,1-tricloroetano)	1 700 000,00
Gruppo VI (bromuro di metile)	480 912,00
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)	4 917,00
Gruppo VIII (idroclofluorocarburi)	5 077 008,03
Gruppo IX (bromoclorometano)	324 024,00

Articolo 2

Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
7. Le quote di idroclofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.

Articolo 3

Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2019 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.

Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2019, e che sono attribuite alle suddette imprese.

Articolo 4

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

